

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

I N D I C E

PARTE 1ª: FINALITA'

ART. 1: SCOPI DELL'INIZIATIVA COMUNALE

ART. 2: CRITERI GENERALI

ART. 3: PUBBLICITA'

PARTE 2ª: AMBITI D'INTERVENTO

ART. 4: ARTICOLAZIONE DELLE INIZIATIVE

ART. 5: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 6: INTERVENTI SCOLASTICO-CULTURALI

ART. 7: INTERVENTI NEL SETTORE ECONOMICO

ART. 8: INTERVENTI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

ART. 9: INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE

ART. 10: ALTRI INTERVENTI

ART. 11: PATROCINIO

Art. 1 - Scopi dell'iniziativa comunale

L'Amministrazione comunale, consapevole della attiva presenza sul proprio territorio, di soggetti pubblici e privati singoli e/o associati, intimamente connessi al tessuto socio-economico del medesimo, stabilisce di promuoverne, favorirne e sostenerne le iniziative, avuto riguardo alle loro finalità ed alla propria azione amministrativa nell'interesse comune della popolazione.

Art. 2 - Criteri generali

L'iniziativa comunale si realizza attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ai soggetti destinatari secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento che ne disciplina puntualmente l'erogazione.

Art. 3 - Pubblicità

L'Amministrazione comunale favorirà la massima diffusione e conoscenza del presente Regolamento provvedendo alle iniziative più opportune in proposito.

PARTE 3ª: AMBITI D'INTERVENTO

Art. 4 - Articolazione delle iniziative

L'attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili in materia, si sviluppa nei seguenti ambiti di intervento:

- a) socio-assistenziale;
- b) socio-culturale;
- c) economico;
- d) ricreativo-sportivo;
- e) ambientale;
- f) altri.

La natura dell'intervento richiesto dai soggetti beneficiari verrà oggettivamente individuata sulla base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo, tenuto conto dei criteri disciplinanti ciascun ambito d'intervento.

Per ciascuno degli ambiti, di cui al 1° comma, dovrà essere istituito nel bilancio di previsione comunale apposito e specifico capitolo, determinante le risorse destinabili ai medesimi.

Art. 5 - Interventi socio-assistenziali

L'ambito di intervento è segnato principalmente dall'esigenza di compensare le forme endemiche di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la popolazione.

In particolare gli interventi potranno riguardare:

- a) l'assistenza rivolta all'infanzia, ai minori ed agli anziani;
- b) l'assistenza agli inabili ed ai soggetti portatori di handicaps;
- c) le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, nonché le attività di reinserimento degli ex-detenuti;
- d) l'assistenza a persone e famiglie in precarie situazioni economiche e/o sociali.

Per l'attuazione dei propri obiettivi l'amministrazione sosterrà prioritariamente l'azione degli organismi pubblici e privati, operanti nel settore senza scopo di lucro, nonché le iniziative di volontariato dei soggetti privati singoli e/o associati.

Art. 6 - Interventi scolastico-culturali

Gli interventi, volti al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative, promosse dalle scuole, da Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, saranno particolarmente considerati nel seguente ordine:

- a) manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alla scuola dell'obbligo, promosse dall'Amministrazione scolastica e/o da altri organismi del settore;
- b) sostegno economico agli studenti bisognosi per il proseguimento degli studi;
- c) sostegno all'organizzazione scolastica per il miglioramento e/o il rinnovo delle attrezzature e del servizio scolastico nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, nonché alle esigenze strutturali e gestionali delle scuole materne;
- d) attività di valorizzazione dei beni artistici, storici, culturali e sociali della comunità locale;
- e) sviluppo delle iniziative rivolte allo scambio culturale tra i giovani anche appartenenti ad altre comunità nazionali e/o straniere;
- f) organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico, economico e sociale.

Art. 7 - Interventi nel settore economico.

L'Amministrazione comunale persegue la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse produttive ed economiche locali, promuovendo e sostenendo in particolare le seguenti iniziative:

- a) la partecipazione delle imprese locali, commerciali, artigianali e turistiche a manifestazioni per fiere, mostre, mercati, ecc.;
- b) il sostegno alla promozione di interventi tesi a valorizzare e sviluppare la fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici a favore delle strutture ricettive locali;
- c) la realizzazione di studi e progetti rivolti all'individuazione degli strumenti programmatici e di mercato per la miglior fruizione del territorio a fini economici;
- d) valorizzazione delle attività delle pro-loco e di altre associazioni volontarie finalizzate allo sviluppo ed al rilancio del territorio e delle risorse produttive locali.

Art. 8 - Interventi nel settore ricreativo e sportivo

Le attività ricreative e sportive, considerate nel presente articolo, si rivolgono alla fruizione del tempo libero nonché alla pratica sportiva dilettantistica,

organizzate da associazioni e/o gruppi amatoriali, aventi particolare riscontro per il prestigio dell'immagine comunale.

Art. 9 - Interventi nel settore ambientale

Gli interventi riferiscono principalmente alle attività ed alle iniziative promosse per la tutela e la fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio comunale, rilevando in particolare:

- a) l'attività di associazioni, comitati ed altri organismi rivolta alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) le iniziative che favoriscono la conoscenza dei beni naturali ed ambientali;
- c) gli interventi volti a sviluppare una equilibrata fruizione dei beni ambientali nel rispetto dei necessari principi di tutela e salvaguardia del territorio e della natura.

Art. 10 - Altri interventi

Per gli interventi non considerati dai precedenti articoli, la giunta comunale potrà di volta in volta valutare il loro interesse in rapporto ai fini istituzionali

dell'amministrazione, nonché in relazione alle esigenze del territorio e della popolazione.

Ove le proposte si rivelassero oggettivamente compatibili e conferenti con gli obiettivi dell'azione amministrativa, le medesime potrebbero fruire dei contributi previsti dal presente Regolamento, nei modi e nelle forme ivi indicati.

Art. 11 - Patrocinio

L'Amministrazione comunale potrà partecipare direttamente alle iniziative proposte in ciascuno dei settori di intervento considerati nei precedenti articoli, disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:

- a) assumendosi la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'intervento;
- b) intervenendo con proprie targhe, coppe, trofei, ecc.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio concesso dal Comune.

PARTE 3ª: BENEFICIARI

Art. 12 - Soggetti destinatari

I soggetti destinatari delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento sono i seguenti:

- a) Enti pubblici;
- b) Enti privati;
- c) Associazioni riconosciute e non riconosciute, Comitati e Fondazioni;
- d) Gruppi di volontariato;
- e) Famiglie e persone singole;
- f) Scuole ed organismi scolastici;
- g) Imprese artigiane e turistiche.

Tutti i soggetti devono essere residenti nel territorio comunale ~~e/o comunque avere la sede legale~~ ed operare nel medesimo.

PARTE 4ª: CRITERI E PROCEDURE

Art. 13 - Modalità di richiesta

I soggetti interessati dovranno proporre all'Amministrazione comunale, per iscritto ed entro il 31 luglio di ciascun anno, domanda per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento, precisando e presentando:

- a) i dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- b) una relazione dettagliata ed analitica dell'intervento e/o dell'iniziativa proposta;
- c) un breve quadro economico dell'intervento o una descrizione della propria situazione economica se si tratta di casi personali;
- d) lo Statuto, l'atto costitutivo, la dichiarazione dei redditi, il bilancio dell'ultimo esercizio, il consuntivo ed il programma annuale di attività se si tratta di persone giuridiche e/o associazioni;
- e) l'ultima dichiarazione dei redditi precedente alla richiesta, se si tratta di persona fisica, o il mod. 101 o il mod. 201 e la descrizione ed ubicazione di eventuali proprietà immobiliari (tale documentazione potrà essere anche attestata con la dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);
- f) le modalità e la misura del beneficio richiesto.

Art. 14 - Procedimento

Per ciascun esercizio annuale la Giunta comunale, sulla

base delle domande pervenute entro il 31 luglio, predispone un programma di interventi relativo agli ambiti di intervento considerati dal presente Regolamento.

Il programma, inserito nella relazione previsionale e programmatica, a seguito dell'istruttoria eseguita per materie di competenza dagli uffici comunali, determinerà il numero, il tipo e la mole finanziaria degli interventi che troveranno ospitalità negli apposti e specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione, compatibilmente con le disponibilità dei medesimi.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, gli interventi formeranno oggetto di apposita deliberazione della giunta comunale, di cui verrà data comunicazione agli interessati, con la precisazione delle modalità dell'assegnazione.

L'amministrazione provvederà altresì a comunicare per iscritto agli interessati le ragioni del mancato accoglimento delle loro domande.

L'istruttoria delle domande terrà conto:

- a) delle finalità e della consistenza delle iniziative;
- b) degli elementi di costo ed economici;
- c) della rispondenza agli interessi pubblici;
- d) della compatibilità con i programmi dell'amministrazione;
- e) delle effettive situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno socio-economico.

Art. 15 - Misure dei benefici

Le assegnazioni di cui al precedente art. 2 vengono deliberate dalla Giunta comunale che ne determina la misura in base ai criteri evidenziati nelle relative istruttorie e tenendo conto del numero delle domande e delle disponibilità di bilancio.

Per i sussidi ed i contributi "una tantum" corrisposti a soggetti bisognosi, la misura viene stabilita di volta in volta dalla giunta comunale, avuto riguardo allo stato di bisogno emergente anche dalla relazione istruttoria degli uffici ed allo stanziamento dell'apposito fondo di bilancio.

L'amministrazione comunale potrà anche consentire l'uso a tempo determinato agli interessati di terreni, locali, attrezzature e strumenti del proprio patrimonio, definendo apposita convenzione secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa, determinando le modalità di utilizzo e restando sollevata da qualsiasi responsabilità verso i terzi.

ART. 16 - Validità di norme in vigore-

Restano esclusi dalla normativa del presente i contributi finalizzati le cui modalità di erogazione sono già disciplinate da appositi Regolamenti Comunali in vigore.-

